

**Nota
su
“D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205”**

INDICE

Campo di applicazione e finalità (art. 177)	3
Limiti al campo di applicazione (art. 185)	3
Principi (art. 178)	4
Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188)	4
Responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis)	5
Gerarchia (art. 179)	6
Prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180)	7
Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo (artt. 180-bis e 183)	7
Sottoprodotto (artt. 183 e 184-bis)	9
Raccolta differenziata (artt. 181, 183 e 205)	9
Rifiuti organici (art. 182-ter)	11
Misure per incrementare la raccolta differenziata (art. 205)	11
Recupero e riciclaggio (artt. 179 co. 6, 181 e 183)	12
R1 (allegato C)	13
End-of-Waste (art. 184-ter)	13
Commerciale e intermediario (art. 182)	16
Deposito Temporaneo (art. 183)	16
Smaltimento (art. 182)	17
Autosmaltimento (art. 215)	17
Principio di Autosufficienza e Prossimità (art. 182-bis)	17
Spedizioni transfrontaliere (art. 194)	17
Classificazione dei rifiuti (art. 184, co. 3 e 5; all. D e I)	18
Rifiuti pericolosi (art. 187)	18
Oli usati (art. 216-bis)	18
Competenze dello Stato (art. 195)	19
Piani regionali (art. 199)	19
Competenze delle Province (art. 197)	20
Procedure semplificate per il recupero (artt. 214 e 216)	20
Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione (art. 211)	21
Modifiche alla disciplina di particolari tipologie di rifiuti (artt. 39 co. 8, 183 co. 1 lett. cc), 229, 230, 264-quater)	21
Abbandono di rifiuti (art. 255)	22
Sistri, catasto rifiuti, registri di carico e scarico e formulario di trasporto (artt. 188, 189, 190 e 193)	22
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208)	25
Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art. 209)	25
Autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210)	25
Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212)	25
Autorizzazioni Integrate Ambientali (art. 213)	26
Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (art. 230)	26
Sanzioni (art. 258)	27
Nuovi articoli 260-bis e 260-ter	28
Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti (nuovi artt. 264-bis, 264-ter e 264-quater)	31
Disposizioni transitorie e finali (artt. 265 – 266)	31

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

Campo di applicazione e finalità (art. 177)

Il testo del rinnovato articolo 177 riassume in se il campo di applicazione e i principi della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa ai rifiuti, precedentemente contenuti in due articoli distinti.

In particolare nell'art. 177 si legge che la Parte quarta *“disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia”*.

In conformità all'articolo 1 della Direttiva medesima, si stabilisce **che le misure previste dalla parte quarta sono volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia”**.

La gestione dei rifiuti, che viene qualificata attività di pubblico interesse, deve avvenire senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Rimangono invariati i soggetti competenti a conseguire le finalità e gli obiettivi descritti: Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali.

Infine, come già nel testo precedente, si conferma che le Regioni e le Province autonome devono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni introdotte in tema di rifiuti, entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse, mentre il Ministro dell'Ambiente può avvalersi, nell'esercizio delle proprie competenze, in attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal Decreto, del supporto tecnico dell'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Limiti al campo di applicazione (art. 185)

L'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di rendere la disciplina delle deroghe al regime dei rifiuti conforme al dettato comunitario, a seguito della modifica, ricalca fedelmente la disposizione prevista dall'articolo 2 della Direttiva, prevedendo nuove esclusioni dall'ambito di applicazione e la diversa formulazione di alcune delle precedenti.

Non rientrano nel campo di applicazione del decreto:

- a) le emissioni costituite da effuenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) **il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;**
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, **sfalci e potature**, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le lettere d), e) ed f) nella versione modificata sono escluse dal campo di applicazione in maniera assoluta e non come in precedenza *“in quanto regolate da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria”*.

Sono esclusi in quanto regolati da altre disposizioni comunitarie incluse eventuali norme nazionali di recepimento (senza più riferimento alla tutela ambientale e sanitaria):

- a) le acque di scarico (scompare la deroga espressa per i rifiuti allo stato liquido);
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Tra le nuove esclusioni dal campo di applicazione occorre menzionare quelle relative ai **sedimenti spostati all'interno di acque superficiali** ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i essi non sono pericolosi.

Infine il comma 4, che costituisce anch'esso una novità, impone una valutazione ai sensi della definizione di rifiuto ed a quella di sottoprodotto, del "suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati".

Scompare dalle esclusioni al campo di applicazione la previsione di quei materiali che possono essere sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. p).

Principi (art. 178)

La disciplina della gestione dei rifiuti è ispirata ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché al principio del "chi inquina paga". **La previsione del rispetto dei principi di responsabilizzazione e cooperazione evidenzia, come in passato, ancora una volta, il coinvolgimento e la responsabilità di tutti i soggetti della filiera del rifiuto.**

In tale ottica l'attività di gestione dei rifiuti deve ispirarsi ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, **fattibilità tecnica ed economica, nonché al rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali**, criteri, questi ultimi, introdotti nell'ambito della modifica.

Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188)

Il testo dell'articolo 188, completamente riformulato rispetto al testo in vigore, definisce le responsabilità nella gestione dei rifiuti. Fatte salve le previsioni successive, **"il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento"**, anche in caso di trasferimento dei rifiuti per il trattamento preliminare.

Al di fuori dei casi di concorso nell'illecito e di quanto previsto dal regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti, si distinguono due situazioni:

- a) **soggetti regolarmente iscritti al Sistri:** responsabilità limitata alla effettiva sfera di competenza stabilita dal sistema in questione (la ricezione della quarta copia del formulario è di fatto sostituita dalla comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di smaltimento o recupero, inviata dal SISTRI tramite e-mail, prevista dall'art. 5, comma 14, del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.);
- b) **soggetti non iscritti al Sistri che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex articolo 212, comma 8:** responsabilità esclusa a seguito del conferimento al servizio pubblico, previa convenzione, o a soggetti autorizzati al recupero o allo smaltimento, e possesso del formulario controfirmato dal destinatario entro 3 mesi dal conferimento o comunicazione alla Provincia in caso di mancata ricezione (per le spedizioni transfrontaliere il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione della mancata ricezione va fatta alla Regione).

Da notare la previsione della possibilità di consegnare dei rifiuti ad un intermediario, commerciante, ente o impresa che effettua la gestione o a un soggetto pubblico o privato addetto

alla raccolta; la previsione espressa della consegna ad un intermediario impedisce ad esempio che in tale caso si possa vanificare l'imputazione di responsabilità.

Si evidenzia che tale testo attuale fa venire meno l'equità di condizioni concorrenziali tra servizio pubblico e operatori privati. Infatti, mentre il conferimento al servizio pubblico determina la cessazione della responsabilità del produttore che trasporta i propri rifiuti fin dal momento della consegna al centro di raccolta, in caso di conferimento a piattaforme private la responsabilità del produttore sarà esclusa solo al momento del ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato dall'impianto di smaltimento o recupero finale.

In attuazione dell'art. 14 della Direttiva 2008/98 si prevede al comma 5 dell'art. 188 che i costi della gestione dei rifiuti gravano alternativamente sul produttore iniziale o sui detentori degli stessi.

Responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis)

a) Scopo

Il nuovo articolo 178-bis introduce il **principio della responsabilità estesa del produttore**, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

Scopo della REP è quello di rafforzare la **prevenzione** e facilitare l'**utilizzo efficiente delle risorse** durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato.

La REP è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1 (vedi), e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

b) Disciplina e contenuto della REP

La disciplina della REP potrà essere definita con appositi **decreti** del Ministro dell'Ambiente aventi natura regolamentare, adottati sentita la Conferenza Unificata e previa consultazione delle parti interessate.

Potranno inoltre essere adottati, con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, le modalità e i criteri:

- a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto (è previsto anche il concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;
- c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;
- d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità con i criteri generali ambientali;
- e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

c) Costi della gestione dei rifiuti

La disciplina della REP può prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non dovranno comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gerarchia (art. 179)

a) Priorità nelle forme di gestione

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente **gerarchia**:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un **ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Non si tratta comunque di un principio assoluto ed incondizionato, ma di un'indicazione che deve guidare in particolare le scelte concrete e le politiche della pubblica amministrazione nella gestione dei rifiuti. Tale principio viene “mitigato” con la successiva disposizione, che recita: “*nel rispetto della gerarchia devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178 [che recano le finalità generali e i principi ai quali è improntato il Decreto, NdR], il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica*”. La gerarchia non è quindi un “dogma”, essa va letta innanzitutto in rapporto ai principi e alle finalità generali del Decreto, in secondo luogo devono essere considerate altresì le ragioni di opportunità sul versante sanitario, sociale ed economico affinchè sia assicurato appunto “*il miglior risultato complessivo*”. Nondimeno, le **eccezioni** alla gerarchia saranno ammesse solo per singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. Questa andrà condotta sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse (cfr. comma 3). E' compito delle pubbliche amministrazioni promuovere a questo scopo l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabiliti mediante linee guida dall'ISPRA (v. punto successivo).

Le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la **preparazione per il riutilizzo**, il **riciclaggio** o ogni altra operazione di **recupero di materia** sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

b) Promozione del rispetto della gerarchia

Le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, **iniziativa dirette a favorire il rispetto della gerarchia** del trattamento dei rifiuti in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Le Pubbliche Amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabiliti mediante linee guida dall'ISPRA, ecobilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del D.Lgs. 195/2005, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica e di altre misure necessarie.

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui sopra con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Con uno o più **decreti interministeriali** (Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute) possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi precedenti, il **miglior risultato** in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180)

L'adozione di misure di prevenzione nella generazione dei rifiuti costituisce un obiettivo di primaria importanza nell'ambito della nuova strategia relativa ai rifiuti. Ciò è confermato anche dall'art. 179 che detta le priorità della gestione dei rifiuti indicando primo posto la prevenzione.

In tale contesto si inserisce la disposizione dell'art. 180 che prevede che il **Ministero dell'Ambiente**, entro il 12 dicembre 2013, adotti un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti dove siano:

- fissati gli obiettivi di prevenzione;
- descritte le misure di prevenzione già esistenti;
- valutate, con riferimento all'utilità, le misure elencate nell'All. L) o altre misure adeguate;
- chiaramente individuate le misure di prevenzione dei rifiuti (in caso di integrazione del Programma nei Piani regionali o in altri programmi di politica ambientale).

In tale ultimo caso il Ministero dell'Ambiente dovrà, inoltre, fornire indicazioni per l'integrazione del Programma di prevenzione nei piani di gestione rifiuti regionali o in altri programmi.

Il Ministero dovrà inoltre individuare appropriati parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione, al fine di monitorare e valutare i progressi ottenuti in tema di prevenzione.

Lo scopo di tali programmi, ai sensi della Direttiva rifiuti (art. 29, par. 2) è di *"dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti"*.

Il Ministero, ai sensi del comma 1-quinques, dovrà infine assicurare la disponibilità delle informazioni sulle migliori pratiche e potrà elaborare linee guida di supporto alle Regioni, nella preparazione dei Piani regionali di cui all'art. 199, comma 3, lett. r).

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo (artt. 180-bis e 183)

a) Definizioni (art. 183)

- o) **"preparazione per il riutilizzo"**: *le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento*.
- p) **"riutilizzo"**: *qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti*.

La **"preparazione per il riutilizzo"** è una nuova forma di recupero introdotta dalla Direttiva, e conseguentemente dal Decreto: infatti, la definizione stessa di recupero (v. oltre) fa espresso riferimento anche alla preparazione dei rifiuti per assolvere una funzione di sostituzione di altri materiali.

La preparazione per il riutilizzo (analogamente al recupero ed al riciclaggio) si riferisce a prodotti (o loro componenti) **"diventati rifiuti"**: il suo scopo specifico è quello di **"preparare"** (attraverso operazioni di **"controllo"** o di **"ricondizionamento"**) detti rifiuti per far sì che gli stessi siano reimpiegabili in nuovi cicli di consumo per lo scopo originario per il quale sono stati prodotti.

Il riutilizzo infatti consiste in operazioni di reimpiego di prodotti o componenti che non sono rifiuti per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti: essa non è pertanto un'operazione di recupero di rifiuti. Al prodotto riutilizzabile (non più rifiuto) va applicata la normativa esistente sui requisiti dei prodotti, anche a fini di commercializzazione e di sicurezza: ciò comporta che sia

prestata attenzione ad aspetti particolarmente delicati, sia di tipo fiscale, sia relativamente alla responsabilità del soggetto che reimmette tali prodotti sul mercato (si pensi al caso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relative componenti) che deve fornire idonee garanzie in merito al corretto funzionamento e alla sicurezza degli stessi.

Anche la preparazione per il riutilizzo dà luogo ad un “end-of-waste” così come definito appresso, laddove vengano rispettate le relative condizioni e requisiti, fatto salvo il relativo regime transitorio ai sensi dell’art. 184-ter comma 3.

b) Promozione del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo (art. 180-bis)

Le PA promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a **favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo** dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- a) uso di strumenti economici;
- b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b) e 69 del medesimo Decreto; a tal fine il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione i Decreti attuativi di cui all’art. 2 del DM 11 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008;
- d) definizione di obiettivi quantitativi;
- e) misure educative;
- f) promozione di accordi di programma.

Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata, sono adottate le **ulteriori misure** per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l’introduzione della **responsabilità estesa del produttore** del prodotto (v. scheda specifica).

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

c) Disciplina dei centri di riparazione/riutilizzo (art. 180-bis)

Con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di **centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo**, ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un **catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti** che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

Al riguardo vanno messi in risalto due possibili profili di criticità, ossia:

- 1) anzitutto il ricorso massiccio, qui come in molte altre parti del decreto – si veda ad es., l’art. 179 sulla gerarchia, l’art. 180 in materia di prevenzione, l’art. 178-bis sulla responsabilità estesa del produttore - a una regolamentazione attuativa per la quale mancano, spesso, dei veri e propri criteri di delega;
- 2) in secondo luogo, l’utilizzo “improprio” del termine “*centri e reti accreditate per il riutilizzo*”, laddove, con tale espressione (mutuata dalla direttiva all’art. 11 comma 1) sembrerebbe ci si volesse riferire piuttosto, in quel contesto, a centri o reti accreditati per la “*preparazione per il riutilizzo*”, altrimenti non avrebbe avuto senso parlare di procedure “autorizzative” sia pur semplificate (il riutilizzo non le richiede essendo un’operazione che si svolge su prodotti, non su rifiuti).

Sottoprodotto (artt. 183 e 184-bis)

a) Definizione (art. 183)

qq) “**sottoprodotto**”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.

b) Condizioni (art. 184-bis)

È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Rispetto alle condizioni stabilite nel precedente art. 183, lett. p), la nozione attuale di sottoprodotto risulta in apparenza **meno restrittiva** in quanto:

- a) non è richiesto l’uso “integrale” del sottoprodotto nel processo di produzione o utilizzazione;
- b) non sono richieste l’individuazione e la definizione preventive di detto processo, ma solo che l’utilizzo sia “certo”;
- c) anche per quanto riguarda l’eventuale trattamento, l’importante è che esso non sia diverso dalla normale pratica industriale, mentre prima esso non doveva modificare le caratteristiche merceologiche o di qualità ambientale in modo tale da soddisfare i relativi requisiti previsti.

La dimostrazione di tutte le precedenti condizioni è a carico dell’impresa che produce il sottoprodotto; tuttavia essa non è affatto agevole. Infatti, ad es., la “certezza” dell’utilizzo implica in qualche modo che fin dalla produzione del sottoprodotto sia conosciuto dal produttore l’impianto che utilizzerà il sottoprodotto stesso (problemi si potrebbero porre, ad es., in caso di commercianti che acquisiscano anche il possesso del materiale ma che non sappiano quando e dove lo potranno collocare). Anche per quanto riguarda la “normale pratica industriale”, non è affatto semplice interpretare tale inciso, considerato il suo significato dinamico, tale da consentire di tener debitamente in conto il progresso tecnologico: in altre parole, in caso di trattamento, occorre fornire la prova che esso corrisponde alla “normale” pratica industriale. Anche l’assenza di “impatti negativi complessivi” non è facile da provare (qualsiasi impatto industriale, in linea astratta, potrebbe essere “negativo”) mentre prima essi non dovevano essere “qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati”, che era forse una circostanza più facile da dimostrare.

c) Criteri (art. 184-bis)

Sulla base delle condizioni precedenti, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Raccolta differenziata (artt. 181, 183 e 205)

a) Definizioni (art. 183)

La definizione di raccolta, a differenza di quella attuale, comprende anche i centri di raccolta di cui alla successiva lett. mm):

o) **“raccolta”**: *il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla successiva lettera “mm” del presente comma, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*

mm) **“centro di raccolta”**: *area presidiata ed allestita, a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti **urbani** per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*

La definizione di raccolta differenziata risulta molto più semplificata dell’attuale:

p) **“raccolta differenziata”**: *la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.*

Non compare più il richiamo specifico alla frazione organica umida ed alle modalità di raccolta della stessa. La raccolta differenziata può comprendere anche il flusso multimateriale, in quanto non si fa più distinzione tra flussi di rifiuti in base alla loro “omogeneità merceologica” (come nell’attuale definizione) ma sulla base della loro omogeneità funzionale ad un trattamento specifico. Peraltra, un richiamo alla modalità multimateriale è contenuto anche nell’art. 181-bis, comma 3.

Infine, alla lett. pp) è stata inserita la nuova definizione di **“circuito organizzato di raccolta”**: *sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente Decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un Accordo di Programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.* Questa definizione assume rilevanza particolare con riferimento alla disciplina del SISTRI ed alle semplificazioni ivi previste.

b) Obbligo di raccolta separata (art. 181)

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse. Le autorità competenti realizzano entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per **carta, metalli, plastica e vetro**, e ove possibile, per il legno.

Le Amministrazioni interessate provvedono a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

c) Criteri per la raccolta differenziata (art. 181)

Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni stabiliscono i **criteri** con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205.

d) Obiettivi di RD e relative deroghe (art. 205)

In base all’art. 205 come modificato (Misure per incrementare la Raccolta differenziata) gli obiettivi di RD rimangono fermi (35% al 31/12/2006, 45% al 31/12/2008, 65% al 31/12/2012), così come le sanzioni previste per il loro mancato raggiungimento, ma il Comune può chiedere al Ministro dell’Ambiente una deroga nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, il raggiungimento stesso non sia realizzabile; questa può essere autorizzata previa stipula - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un **Accordo di programma tra Ministero, Regione ed enti locali interessati**, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il Comune richiedente intende conseguire gli obiettivi (queste possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri Comuni);
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla RD e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il Comune si obbliga ad effettuare.

L'Accordo di Programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il Comune richiedente, finalizzati al perseguimento delle finalità del decreto, nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti e una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli Accordi di programma.

e) Libera circolazione rifiuti urbani da RD (art. 181)

L'art. 181-bis reca una norma sostanziale in materia di libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata (comma 5): per tali frazioni destinate al riciclaggio ed al recupero *“è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”*. Quindi, mentre per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato e destinati a smaltimento è vietato il trasporto fuori dalla Regione di produzione - fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora ciò sia necessario in base a ragioni geografiche o di convenienza tecnico-economica per raggiungere livelli ottimali di utenza servita (cfr. art. 182, comma 3 come modificato) – queste altre tipologie di rifiuti possono viaggiare sempre liberamente, a condizione che i relativi mezzi siano iscritti all'Albo in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati).

Rifiuti organici (art. 182-ter)

Il Provvedimento, in linea con il disposto della Direttiva, introduce nel D.Lgs. 152/06 un nuovo articolo (art. 182-ter) diretto principalmente alle Regioni, Province autonome, Comuni e ATO chiamate a incoraggiare la raccolta separata, il trattamento e l'utilizzo di materiali sicuri ottenuti dai rifiuti organici. In particolare la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Misure per incrementare la raccolta differenziata (art. 205)

Rimangono invariati gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani fissati (al 31 dicembre 2006, 2008 e almeno il 65% al 31 dicembre 2012), e viene stabilita la procedura per ottenere la deroga nel caso in cui tali obiettivi non siano realizzabili *“dal punto di vista tecnico, ambientale, ed economico”*: il Comune dovrà fare richiesta motivata al Ministero dell'Ambiente il quale, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per il periodo precedente, autorizzerà la **deroga** solo previa stipula di un apposito **Accordo di Programma** (tra il Comune richiedente, la Regione competente per territorio e il Ministero dell'Ambiente) il quale deve prevedere:

- le modalità per il raggiungimento dei predetti obiettivi (che potranno anche consistere in compensazioni con gli obiettivi previsti in altri Comuni);
- la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- la percentuale di RD dei RU da destinare al riciclo, che il richiedente si obbliga ad effettuare.

L'Accordo di programma inoltre può stabilire:

- obblighi finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla Parte quarta, titolo I, del TUA;
- modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti in base all'Accordo di programma;

- una disciplina per l'eventuale inadempimento degli obblighi succitati.
- I Piani regionali dei rifiuti di cui all'art. 199 dovranno conformarsi a quanto previsto dall'Accordo di Programma.

Recupero e riciclaggio (artt. 179 co. 6, 181 e 183)

a) Definizioni (art. 183)

La nuova definizione di **recupero** (art. 183, lett. t) si compone di due parti:

- nella prima, il recupero viene definito come *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”* con ciò indicando, appunto, la funzione chiave che i rifiuti possono svolgere nella sostituzione, e quindi nella salvaguardia, delle risorse, abbandonando definitivamente la vecchia concezione del rifiuto come “passività” sia per il singolo che per la collettività;
- la seconda parte, invece, restituisce all'Allegato C) la sua valenza esemplificativa e non esaustiva (coerentemente con quanto stabilito dalla Direttiva), prevedendo che *“L'allegato C) della Parte IV del presente Decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”*. A differenza della corrente definizione di recupero *“le operazioni previste nell'allegato C) alla parte quarta del presente Decreto”* infatti, emerge la “non tassatività” e “non tipicità” delle operazioni individuate nell'Allegato C), così come nella versione originaria del Codice Ambientale (prima dell'intervento correttivo ad opera del D.Lgs. 4/98).

N.B.: secondo il comma 2 dell'art. 184-ter sull'EoW, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri EoW (v. scheda sull'EoW).

Alla nuova definizione di recupero si affianca quella di **riciclaggio**, finora presente nella normativa solo con riferimento agli imballaggi, e da cui sono esclusi il recupero di energia (sia diretto, che come trattamento di rifiuti per ottenere materiali da impiegare a scopo energetico, con ciò escludendo dal riciclaggio la preparazione di combustibile ottenuto dai rifiuti) e le attività di riempimento (cave, realizzazione di rilevati, ecc.):

s) **“riciclaggio”**: *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.”*

b) Priorità della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio rispetto al recupero energetico (art. 179, comma 6)

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Questa previsione non è altro che una declinazione del principio della gerarchia dei rifiuti come enunciato al comma 1 dell'art. 179.

c) Obiettivi e relativi metodi di calcolo (art. 181)

Le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi entro il 2020:

- a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, **sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso**;

b) la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, **sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso**.

Sino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi e di calcolo degli stessi possono essere stabilite con Decreto.

d) Promozione recupero e riciclaggio alta qualità (art. 181)

Scopo ultimo della raccolta differenziata è il riciclaggio, e per promuovere un riciclaggio di alta qualità (come richiesto dalla Direttiva all'art. 11, comma 1) è necessario istituire un servizio efficiente ed efficace di raccolta differenziata, eventualmente anche di tipo monomateriale per quei materiali che dimostrino di avere una resa maggiore qualora raccolti in detta modalità. Ove possibile infatti, come si è visto *“per facilitare o migliorare il recupero i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”* (cfr. art. 181-bis, comma 4).

In quest'ottica, con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Unificata, saranno adottate **misure per promuovere il recupero dei rifiuti** in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4, nonché misure intese a promuovere il **riciclaggio di alta qualità**, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti (comma 3).

R1 (allegato C)

La Direttiva, e quindi il D.Lgs. 205/10 introduce una particolare formula di efficienza energetica tale per cui se il valore è:

- uguale o superiore a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati anteriormente all'1/1/2009,
- uguale o superiore a 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31/12/2008,

sarà possibile attribuire la voce R1 agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.

In materia, si evidenzia che in ambito europeo la Commissione (TAC) sta definendo specifiche Linee Guida per l'applicazione e la determinazione dei fattori riportati nella formula in modo da rendere più omogenea l'applicazione della stessa tenendo conto, ad esempio, del fattore climatico relativo alla zona in cui sono ubicati gli impianti. In fase di esame anche l'estensione dell'applicazione della formula per gli impianti che gestiscono anche rifiuti pericolosi.

End-of-Waste (art. 184-ter)

a) Cessazione della qualifica di rifiuto e condizioni per la fissazione dei relativi criteri

L'art. 184-ter del Decreto opera la trasposizione dell'art. 6 della Direttiva, relativo all'End-of-Waste, ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto.

“La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto”: il comma 6 del citato art. 184-ter chiarisce espressamente che la fine del rifiuto implica l'inapplicabilità della relativa disciplina.

L'art. 6 della Direttiva non costituisce una norma immediatamente operativa in quanto necessita di essere attuato da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri. Esso, infatti, oltre a prevedere una **procedura a livello comunitario**, introduce, nel rispetto del principio di sussidiarietà, una **procedura nazionale** che attribuisce agli Stati membri la facoltà di «*decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile*» (cfr. art. 6, comma 4). La competenza degli Stati membri è sussidiaria e residuale rispetto a quella della Comunità, ossia sussiste solamente nella misura in cui «*non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2*».

Detta procedura consiste nello sviluppo, a livello comunitario, di specifici criteri EoW attraverso la cosiddetta comitatologia di regolamentazione con controllo (in cui la Commissione è assistita da un Comitato cui partecipano i rappresentanti degli Stati membri).

Il comma 1 dell'art. 184-ter del Decreto (che riproduce il comma 1 dell'art. 6 della Direttiva) fissa non già i criteri, quanto il "quadro di riferimento" entro i quali essi devono essere determinati, ossia le **condizioni** alle quali si verifica l'End-of-Waste: "un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana."

Le suddette condizioni sono da intendersi come cumulative: i «criteri specifici» per l'EoW dovranno pertanto rispettare tutte le condizioni stabilite dal Decreto e dalla Direttiva. Essi potranno includere, se necessario, **valori limite per le sostanze inquinanti** e tener conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto (cfr. art. 6, comma 1, ultimo periodo della Direttiva e art. 184-ter comma 2 del Decreto).

b) Criteri End-of-Waste

I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono adottati in conformità alla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso **uno o più decreti del Ministro dell'ambiente**.

E' da evidenziare che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni (comma 2, primo periodo). Nell'EoW il Legislatore ha scelto pertanto di adottare un obbligo di "risultato", e non di "mezzo".

Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti della disciplina sull'End-of-Waste è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal Decreto Legislativo 209 del 2003 (ELV), dal Decreto Legislativo 151 del 2005 (RAEE) e dal Decreto Legislativo 188 del 2008 (pile e batterie) ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

c) Disciplina transitoria

"Nelle more dell'adozione dei criteri, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 [recupero dei rifiuti non pericolosi], 12 giugno 2002, n. 161 [recupero dei rifiuti pericolosi], e 17 novembre 2005, n. 269 [rifiuti pericolosi provenienti dalle navi] e l'art. 9-bis, lett. a) e b) della Legge 30 dicembre 2008, n. 210." (cfr. comma 3). Quest'ultimo comma rappresenta una norma di carattere transitorio che tiene conto del fatto che l'Italia, già precedentemente all'emanazione della Direttiva, disponeva di un meccanismo Eow previsto nell'**art. 181-bis del D.Lgs. 152/06** (ora, ovviamente, superato e quindi sostituito dal nuovo Decreto): tale articolo (rubricato "Materie, sostanze e prodotti secondari") era stato inserito nel D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 4/2008. Con un'impostazione simile a quella dell'EoW attuale, il precedente meccanismo (che rappresentava in qualche modo un'anticipazione del testo allora in approvazione della Direttiva) fissava criteri, requisiti e condizioni per la cessazione dello *status* di rifiuto, prevedeva un decreto interministeriale attuativo da emanarsi entro il 31 dicembre 2008 (mai emanato) e, nel transitorio, faceva salvi i Decreti interministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 (gli stessi citati dall'attuale comma 3), nonché la circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.

Successivamente, era stato introdotto nella disciplina dell'EoW (sia pur con una formulazione poco chiara e non del tutto corretta e sia pure solo in via transitoria) un'ulteriore fattispecie rappresentata dai **materiali ottenuti dal recupero indicati nelle autorizzazioni ordinarie** (cfr. lett. a) art. 9-bis cit.): anche quest'ultima disposizione come si è visto è stata fatta salva, nel transitorio, dal Decreto di attuazione nelle more dell'adozione dei nuovi criteri EoW nazionali. Meno immediato è, invece, il riferimento alla lett. b) dell'art. 9-bis: questo infatti (la cui funzione era quella di "mantenere in vita" l'abrogato art. 181 comma 4 del D.Lgs. 152/06, relativo agli Accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra la PA e le associazioni di settore) non sembra, almeno esplicitamente, dare paternità ad una ulteriore ipotesi di Mps.

Come ultima casistica regolata dal regime transitorio, l'art. 184-ter, comma 3 fa riferimento ai materiali, alle sostanze, agli oggetti e ai beni di consumo indicati nella circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN, che si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto. La circolare (recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto) tuttavia non si riferisce tuttavia ad attività di recupero dei rifiuti e, quindi, all'End-of-Waste, ma riguarda il caso di materiali ecc. che non sono mai diventati rifiuto e che, conseguentemente, non vengono mai sottoposti al regime dei rifiuti: *"(...) b) i materiali, le sostanze e gli oggetti originati dai cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfa, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purchè abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal DM 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti; c) non sono sottoposti altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfa, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi, in quanto possono essere utilizzati e siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria"*. La fattispecie prevista nella circolare alla lett. b) (la lett. c) regola il caso diverso dei beni originati dal consumo), ovvero le c.d. **"materie prime secondarie fin dall'origine"**, si pone per diversi aspetti in sovrapposizione con la nozione di sottoprodotto (che risulta molto più ampia ed esaustiva, v. scheda apposita) e quindi rappresenta un "ibrido", sopravvissuto fino ad oggi e non contemplato dal diritto comunitario, la cui unica ragione di conservazione si colloca nel transitorio. Decorso tale periodo, detti materiali, prodotti e sostanze dovranno essere ricondotti o alla nozione comunitaria di sottoprodotto (ove applicabile) o a quella di prodotto/materiale recuperato "EoW" o, infine, a quella di rifiuto.

Per quanto riguarda i **beni di consumo** di cui alla citata lett. c), non potendo ricondurre gli stessi alla nozione di sottoprodotto (dal momento che essi non discendono direttamente da un processo di produzione, ma da uno di consumo), al termine del periodo transitorio, se dismessi, essi dovranno *in primis* essere qualificati come rifiuti; coerentemente con detta qualificazione essi potranno (a seconda della loro destinazione d'uso) essere o sottoposti a preparazione per il riutilizzo (operazione di recupero che li prepara per poter essere reimpiegati, senza altro pretrattamento, per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti) oppure, in senso più esteso, a riciclaggio (definito come "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini"). A questo schema, il Decreto prevede un'eccezione che conferma appunto la regola: l'art. 39 (disposizioni transitorie e finali) al comma 12 stabilisce che *"La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art. 183, comma 1, lett. o."* La deroga sembrerebbe non estendersi comunque alle fasi successive alla raccolta (come ad es. lo stoccaggio o il trattamento, che andranno svolti in impianti autorizzati).

d) Operazioni di recupero che non realizzano l'End-of-Waste

Va comunque evidenziato che, se è vero che non ci può essere cessazione della qualifica di rifiuto senza recupero, può tuttavia esservi recupero senza End-of-Waste. Possono infatti esistere delle operazioni di recupero che, proprio perché non realizzano le condizioni EoW e i relativi criteri, consistono in una semplice operazione preliminare, necessaria ma non sufficiente a trasformare il

rifiuto in prodotto, e sono quindi precedenti ad altre operazioni di recupero che invece realizzano l'EoW. Dette operazioni (secondo il Decreto e la Direttiva) possono comprendere *“il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”*. Secondo la nota esplicativa inserita nell’Allegato C), in mancanza di un codice appropriato tali operazioni - che sono pur sempre operazioni di recupero, in quanto citate nel medesimo Allegato C), rubricato *“Operazioni di recupero”*, il quale come detto rappresenta un elenco non esaustivo - sono da qualificare con il codice R12 (*“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”*).

Commerciale e intermediario (art. 182)

Nuova definizione di commerciante e di intermediario che ricalca quelle previste dalla direttiva.

Fino ad ora questi due concetti non erano stati definiti in un contesto normativo generale, ma erano citati in alcuni provvedimenti normativi quali il Catasto dei rifiuti o l’Albo degli Smaltitori senza, tuttavia, che vi fosse associata una alcuna definizione specifica che distinguesse le due fattispecie (le attività di “commercio” e “intermediazione” hanno già una loro definizione nel Codice Civile, ma vengono in tale contesto definite in maniera specifica).

Il **“commerciale”** è definito come *“qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti”* (lett. i)); mentre l’**“intermediario”** è definito come *“qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”* (lett. l)).

Deposito Temporaneo (art. 183)

Come noto, per **“deposito temporaneo”** si intende ogni raggruppamento di rifiuti effettuato - prima della raccolta - nel luogo in cui sono prodotti quando siano rispettate precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione e determinati requisiti di carattere tecnico. Il deposito temporaneo non costituisce un’attività di gestione dei rifiuti, bensì precede ogni e qualsiasi fase della gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e recupero), configurandosi come prolungamento dell’attività che da origine ai rifiuti. La definizione del “deposito temporaneo” contenuta all’articolo 183, recante l’elencazione delle condizioni necessarie affinché lo stesso possa essere legittimamente realizzato, è stata parzialmente riformata dal legislatore. Nello specifico, è stata operata una modifica al requisito contraddistinto dal numero 1. Infatti, è stata eliminata l’elencazione delle sostanze (policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofuran, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile e policlorotifenili) che i rifiuti non devono contenere. In sostituzione della citata elencazione di sostanze, è stato precisato che: *“i rifiuti contenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 850 e successive modificazioni devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto Regolamento”*. Anche il requisito indicato al numero 2) è stato parzialmente modificato. Viene ribadito il principio secondo cui i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle modalità alternative a scelta del produttore: *i) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; ii) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga un preciso valore*. Proprio in relazione a tale ultimo aspetto il legislatore ha operato una modifica. Infatti, è stato precisato che sussiste il citato obbligo nelle ipotesi in cui il quantitativo di rifiuti raggiunga complessivamente *“i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi”*. Pertanto, l’obbligo scatterà al raggiungimento del predetto limite quantitativo. Al contrario, nella precedente formulazione l’obbligo scattava in tutti quei casi in cui *“il deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi”*. In tale ultima fattispecie l’obbligo scattava al raggiungimento alternativo di uno dei predetti limiti quantitativi. Nessuna novità invece è stata introdotta in relazione alle ulteriori tre condizioni contraddistinte dai numeri 3, 4 e 5.

Smaltimento (art. 182)

Viene confermato il principio che lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione: cioè deve essere utilizzato solo ove sia accertata "l'impossibilità tecnica ed economica di ricorrere alle operazioni di recupero di cui all'art. 181".

Si conferma inoltre il principio del divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove sono stati prodotti, fatti salvi eventuali accordi nonché aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita.

Tra le novità si evidenziano invece la priorità data allo smaltimento di rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio e recupero, la possibilità di realizzare nuovi impianti per il recupero energetico dei rifiuti solo se il relativo processo di combustione "garantisca un elevato livello di recupero energetico", nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 133/2005 (scompare il riferimento attuale alla "quota minima utile di trasformazione del potere calorifico").

Autosmaltimento (art. 215)

In tema di autosmaltimento sono state confermate le competenze in capo alla Provincia, con la sola introduzione del riferimento alle migliori tecniche disponibili tra le condizioni necessarie affinché tali operazioni possano essere intraprese, previa comunicazione all'autorità provinciale.

Principio di Autosufficienza e Prossimità (art. 182-bis)

Dopo l'articolo 182 è stato inserito il 182-bis. Tale disposizione normativa ha lo scopo di riaffermare i principi di **"autosufficienza"** e **"prossimità"** nell'ambito dello svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati, attraverso la realizzazione di una **rete integrata ed adeguata di impianti**, tenendo conto delle **migliori tecniche disponibili** e del **rapporto tra i costi e i benefici complessivi**.

Inoltre, al secondo comma, è stata introdotta la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di formulare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una motivata richiesta di adozione di un decreto volto a limitare l'ingresso in entrata nel territorio nazionale di rifiuti provenienti dall'estero e destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti elaborati degli enti territoriali. Una medesima richiesta può essere, altresì, formulata al Ministro dell'ambiente al fine di ottenere l'adozione di un decreto finalizzato a limitare l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel Regolamento CE n. 1013/2006.

Spedizioni transfrontaliere (art. 194)

Vengono aggiornati i riferimenti alla disciplina comunitaria in materia di spedizioni transfrontaliere (Regolamento CE n. 1013/2006 che ha sostituito il Reg. CE n. 259/1993) - e viene sancito espressamente l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori posto a carico delle imprese che effettuano trasporto transfrontaliero nel territorio italiano, senza prestazione delle garanzie finanziarie (se l'iscrizione è effettuata per il solo trasporto transfrontaliero).

Rimane invariata la previsione che sono demandate ad un successivo decreto del Ministero dell'Ambiente la disciplina dei criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, delle spese amministrative poste a carico dei notificatori e delle modalità per il trasporto dei rifiuti nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Scompare l'attuale comma 7, relativo ai rottami ferrosi e non, che prevedeva l'applicazione dell'art. 212, comma 12 relativo all'iscrizione all'Albo per il trasporto intermodale.

Si evidenzia infine il non corretto riferimento al Regolamento EMAS 761/2001/CE dal momento che tale Regolamento è stato sostituito dal nuovo Regolamento 1221/2009/CE, in vigore dall'11 gennaio 2010.

Classificazione dei rifiuti (art. 184, co. 3 e 5; all. D e I)

a) Rifiuti urbani o rifiuti speciali

All'art. 184, comma 3 (rifiuti speciali) vengono eliminate le voci:

- i) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

in quanto già specificato da normativa di settore o, nel caso della lettera m), per quanto riportato nella definizione del combustibile solido secondario (CSS).

b) Rifiuti pericolosi o non pericolosi

Il D.Lgs. 205/10 ribadisce la pericolosità dei rifiuti riportati con l'asterisco nell'allegato D), *“vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi”*.

Per la determinazione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, riportati nell'allegato I.

Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà riportate nell'allegato I. **[Il D.Lgs 205/10 elimina dall'allegato D), gli specifici riferimenti per i valori limite delle caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 riportate comunque al punto 3.4 dello stesso, modificando in questo modo le disposizioni della Decisione 2000/532/CE recepite nello specifico allegato e non abrogate o rettificate dalla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti]**

Ad un successivo Decreto, il Ministero dell'Ambiente ha demandato la definizione di possibili e specifiche Linee Guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D) e I) del presente Decreto.

In merito all'allegato I), oltre alla modifica apportata nella definizione delle voci H7, H10, H11, H12, H13 H14 e H15, viene ripreso quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, per cui:

- per l'attribuzione delle caratteristiche «tossico», «molto tossico», «nocivo», «corrosivo» e «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «eco tossico» bisognerà far riferimento ai criteri riportati all'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.;
- ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della Dir. 99/45/CE;
- metodi di prova da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della Direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

Rifiuti pericolosi (art. 187)

Cambia la formulazione dell'art. 187, per cui *“È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”*.

Oli usati (art. 216-bis)

Il nuovo art. 216-bis norma la gestione degli oli usati, includendo anche quella dei composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose.

E' fatto divieto di miscellare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

La classificazione in urbano o speciale segue le disposizioni dell'art. 184.

Il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati secondo le gestioni successive.

Per quanto riguarda la gerarchia gestione, la priorità è data alla rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti, intesa quale *“qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli”*. Al fine di promuovere la rigenerazione degli oli usati, il decreto dispone inoltre che le spedizioni transfrontaliere di oli usati dall'Italia verso impianti esteri di incenerimento e coincenerimento, sono escluse nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Reg.1013/06/CE.

Ove la rigenerazione non sia fattibile, in via sussidiaria, è ammessa la combustione e, in via residuale, lo smaltimento di cui all'allegato B) della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Sempre in materia è prevista la predisposizione di un Decreto attuativo per la definizione delle necessarie norme tecniche.

Competenze dello Stato (art. 195)

La riforma ha certamente operato un'estensione ed un rafforzamento delle competenze dello Stato, specificando in particolare il ruolo di definizione degli standard tecnico-scientifici per la classificazione dei rifiuti e la predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea delle operazioni di recupero e smaltimento ai fini autorizzativi e per le procedure di classificazione dei rifiuti pericolosi.

Piani regionali (art. 199)

Le Regioni devono predisporre i **Piani regionali di gestione dei rifiuti** entro il 12 dicembre 2013. Per l'adozione dei suddetti piani, deve applicarsi la procedura prevista dalla Parte II del decreto legislativo 152/2006 in materia di VAS.

Il nuovo **contenuto obbligatorio** dei piani di gestione è elencato dettagliatamente ai commi 2 e 3 dell'art. 199, dove si prevedono tra le novità:

- l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato;
- le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- la valutazione di come i piani contribuiscono all'attuazione di obiettivi e disposizioni della Parte quarta del TUA;
- tipi, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio;
- sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e valutazione di nuovi sistemi;
- impianti di smaltimento e recupero esistenti, eventuali valutazioni sulla necessità di chiusura degli stessi e informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione di nuovi siti, nonché i criteri per l'individuazione, da parte delle Province dei siti non idonei alla localizzazione di impianti nonché per l'individuazione di luoghi o impianti adatti;
- politiche generali di gestione dei rifiuti;
- determinazione di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
- prescrizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio;
- il programma per la riduzione di rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
- il programma di prevenzione della produzione di rifiuti che descriva misure esistenti e fissi ulteriori misure adeguate.

Si prevede inoltre (comma 4) un **contenuto non obbligatorio** dei Piani stessi (aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, campagne di sensibilizzazione e informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori).

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti deve essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

Costituiscono parte integrante del Piano regionale anche i Piani per la bonifica delle aree inquinate, il cui contenuto, previsto al comma 6, deve riguardare: ordine di priorità degli interventi, siti da bonificare e caratteristiche degli inquinamenti, modalità di bonifica e risanamento ambientale, utilizzo delle migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e garanzia di diminuzione delle emissioni inquinanti.

Nel caso di inerzia delle Regioni, decorso il termine stabilito, sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Ambiente - e non più il Ministro dell'Ambiente - a diffidare le Regioni ovvero ad intervenire, in via sostitutiva, nel caso di ulteriore inerzia.

In ogni caso l'approvazione del Piano entro il termine stabilito è condizione per accedere ai finanziamenti nazionali.

Viene anche fissato un termine specifico per il necessario aggiornamento dei piani, che dovrà aver luogo almeno ogni sei anni (in precedenza era presente una generica previsione di aggiornamento).

Da ultimo scompare la previsione del vecchio testo secondo cui sulla base di Accordi di programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione interessata era possibile, a determinate condizioni, autorizzare impianti in procedura semplificata, all'interno di insediamenti produttivi esistenti.

Competenze delle Province (art. 197)

L'articolo 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006 disciplina le competenze delle Province. In primo luogo si rileva come il nuovo testo, al quinto comma, precisa che le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale.

In secondo luogo, viene inserito un nuovo comma 5-bis il quale prevede che le Province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di loro competenza, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Procedure semplificate per il recupero (artt. 214 e 216)

Gli articoli 214 (*Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate*) e 216 (*Operazioni di recupero*) sono stati sottoposti ad un "restyling" per eliminare alcune imprecisioni presenti nel testo precedente e allineare le suddette disposizioni alla normativa vigente.

In tal senso:

- a) viene rettificata la condizione per l'ammissione alle procedure semplificate secondo cui i limiti di emissione non devono essere "superiori" (invece che "inferiori") a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (art. 214, comma 3);
- b) viene corretta la destinazione del diritto di iscrizione annuale (determinato con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con Ministero Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze): questo va versato non già alla Sezione dell'Albo, ma alla **Provincia** (comma 6); ciò in coerenza con l'ente ricevente la comunicazione di inizio attività, che ai sensi dell'art. 216 comma 1 rimane la Provincia medesima;
- c) viene precisato altresì che la costruzione di impianti che recuperano rifiuti in procedura semplificata è disciplinata, oltre che dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera da impianti industriali, anche "dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di **impianti industriali**" (comma 7);
- d) sono stati aggiornati i riferimenti normativi all'elenco verde e alla promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 214 comma 8);
- e) è stato corretto un refuso all'art. 216 comma 1 relativo al termine da cui può decorrere l'attività (una volta effettuata la comunicazione).

E' stato inoltre eliminato il divieto di applicazione (salvo le eccezioni indicate) delle procedure semplificate alle attività di riciclaggio dei **rifiuti urbani** (divieto contenuto nel precedente comma 7 dell'art. 216).

Una ulteriore novità è rappresentata dall'istituzione (senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Catasto, di un **elenco nazionale** - accessibile al pubblico - dei dati

comunicati alle Province dalle imprese che hanno effettuato la comunicazione di inizio attività, nonché della loro avvenuta iscrizione nel registro provinciale (art. 214 comma 9).

Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione (art. 211)

Le modifiche apportate dalla riforma alla disciplina in materia di autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione riguardano, in primo luogo, l'autorità cui deve essere comunicata l'autorizzazione, a cura dell'amministrazione che la rilascia. Al riguardo, infatti, si è provveduto a sostituire il riferimento all'Albo nazionale dei gestori ambientali con il riferimento all'ISPRA. E' stato, altresì, introdotto il comma 5-bis, ai sensi del quale la comunicazione dei dati concernenti la predetta comunicazione "deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi".

Modifiche alla disciplina di particolari tipologie di rifiuti (artt. 39 co. 8, 183 co. 1 lett. cc), 229, 230, 264-quater)

a) Modifiche all'art. 229 (pneumatici fuori uso)

Scopo della disciplina dei pneumatici non è più semplicemente di "ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione" ma quello di "garantire il perseguitamento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione il recupero dei pneumatici fuori uso" e "ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione".

In questo senso, tra gli obblighi dei produttori di pneumatici (in forma singola o associata) rientra anche quello di provvedere ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'art. 177, comma 1.

Il contributo ambientale diventa "contributo per la gestione" e non solo "contributo per il recupero".

b) Modifiche al D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE)

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e reimpegno dei RAEE, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 17 dicembre 2009 come modificato (quindi, salvo proroghe, a partire dal 1° gennaio 2011), i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpegno saranno forniti attraverso il SISTRI. In essi dovranno essere specificati la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A), il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.

Il SISTRI quindi sostituirà il MUD dei gestori degli impianti di trattamento e di recupero per le dichiarazioni dei dati relativi al 2011 (il prossimo MUD dovrebbe comunque essere presentato per i dati 2010). La materia tuttavia è in corso di esame a livello ministeriale.

c) Combustibili solidi secondari (CSS)

Il D.Lgs. 205/10 abroga le precedenti definizioni di CDR e CDR-Q, sostituendole con quella di Combustibili solidi secondari (CSS) quali richiamati dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359. Fatta salva la disposizione relativa all'end-of-waste, il CSS è classificato quale rifiuto speciale. All'art. 39 (disposizioni transitorie) è disposto che rimangono in vigore, fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come definiti dal precedente D.Lgs. 152/06, art. 183 lett. r) e s), ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998, art. 3, All. 1), Suball. 1), voce 14 e art. 4, All. 2), Suball. 1), voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

Abbandono di rifiuti (art. 255)

Per effetto della riforma si è verificato un sostanziale inasprimento del regime sanzionatorio in tema di abbandono dei rifiuti. Si è provveduto, infatti, ad operare una variazione dei tetti minimi e massimi delle sanzioni amministrative le quali, pertanto, dalla precedente previsione da 305 € a 620 €, sono ora fissate da 300 € a 3.000 €.

Inoltre, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi, è stato prescritto un innalzamento del valore delle sanzioni pari al doppio.

Sistri, catasto rifiuti, registri di carico e scarico e formulario di trasporto (artt. 188, 189, 190 e 193)

In ottemperanza alle previsioni contenute nella normativa comunitaria che prevede l'adozione delle misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, ivi comprese le misure volte a garantire la loro tracciabilità, si collocano le norme contenute nel presente decreto relative, appunto, alla tracciabilità dei rifiuti.

In particolare, l'**articolo 16** sostituisce integralmente gli articoli 188, 189, 190 e 193, specificando che i nuovi testi di tali articoli (188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193) entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del DM 17/12/2009 e s.m.i., termine di entrata a regime del SISTRI, fissato, successivamente alla recente proroga operata con decreto ministeriale (DM 28/9/2010), al 1 gennaio 2011.

Con tali nuovi articoli vengono soppressi gli adempimenti dettati dagli artt. 189-190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06, rispettivamente in materia di catasto rifiuti, registro di carico e scarico e formulario di trasporto per i soggetti obbligati ad iscrivere al SISTRI o per coloro che decidono di aderirvi su base volontaria, mentre alcune delle precedenti disposizioni, alcune volte semplicemente riscritte, altre volte riformulate, restano in vigore per quanti, non rientranti nelle due precedenti fattispecie, erano già tenuti alla loro osservanza.

Per quanto riguarda la necessità di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, considerata dalla direttiva con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi, il testo predisposto tiene conto e conferma quanto già recentemente disposto con il decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI.

In particolare e più nel dettaglio:

1) l'**articolo 188**, definisce le responsabilità nella gestione dei rifiuti imputandole non solo al produttore iniziale o altro detentore ma anche all'eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui le operazioni di trattamento dei rifiuti, o in ultima analisi, ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. La responsabilità permane comunque in capo al produttore iniziale o al detentore che trasferisce i rifiuti per il trattamento preliminare ad un altro soggetto, fino al termine delle operazioni di trattamento.

Al comma 3, viene invece disciplinata la responsabilità dei soggetti non iscritti al SISTRI e che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, prevedendo precise ipotesi di esclusione dalla predetta responsabilità.

Sono introdotti dopo l'**articolo 188** due articoli aggiuntivi volti a coordinare la normativa ambientale con l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

A) l'**articolo 188-bis** delinea l'alternatività tra l'adesione al sistema di controllo realizzato con il SISTRI e quello previsto dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/06 in tema di tenuta dei registri di carico e scarico e di formulario di identificazione.

Nello stesso articolo si stabilisce che il registro cronologico e le schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da

parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

B) Per quanto riguarda **l'articolo 188-ter**, modificato in ottemperanza a diverse condizioni dettate dalle commissioni parlamentari, si delineano due categorie di soggetti, quelli che devono obbligatoriamente aderire al SISTRI (c. 1) e quelli che lo possono fare su base volontaria (c. 2). Nel presente articolo inoltre:

- si dispone un obbligo generale di adesione al SISTRI per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani localizzati nel territorio campano;
- si introduce, inoltre, la possibilità con decreto del Ministro dell'Ambiente di estendere l'obbligo di iscrizione al SISTRI a soggetti per i quali è, allo stato, prevista l'adesione su base volontaria (ad es: produttori rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in una organizzazione di ente o impresa);
- si rimanda ancora ad una successiva decretazione ministeriale per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per l'applicazione del SISTRI alle procedure concernenti le spedizioni di rifiuti in attuazione del Regolamento comunitario 1013/2006;
- si prevede la possibilità di stabilire, con successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente, forme semplificate di iscrizione al SISTRI per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi (c. 9);
- si stabilisce che in caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

2) Il decreto, mediante la riscrittura del “vecchio” **articolo 189**, prevede un coordinamento dello stesso, relativo al catasto dei rifiuti, con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e con la creazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA), presso il quale è prevista l'operatività della sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

Al comma 2 viene previsto che “*il Catasto assicura un quadro conoscitivo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ...*” ciò in armonia con quanto già disciplinato agli artt. 8 e 10 del DM 17/12/2009 e s.m.i..

In sostanza non sono più previsti gli adempimenti di denuncia annuale al catasto per i soggetti che aderiscono al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mentre resta fermo il suddetto adempimento per i Comuni e le Comunità montane (già precedentemente obbligate al rispetto di tale adempimento – cfr. art. 189, co. 5 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), ad eccezione dei Comuni della regione Campania che, dovendo aderire obbligatoriamente al SISTRI, devono effettuare tali comunicazioni tramite interconnessione diretta al catasto.

3) L'**articolo 190** coordina alla normativa sul SISTRI gli obblighi di utilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico stabilendo che i soggetti che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI (a] imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, co. 3 lett. c), d) e g) che non hanno più di 10 dipendenti; b] gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8), devono tenere, come già previsto dalla precedente normativa, un registro di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti annotandoli nello stesso entro 10 giorni lavorativi dalla loro produzione o dal loro scarico.

Per tali soggetti le prescrizioni già previste dal D.Lgs. n. 152/06 restano invariate.

Il comma 9 prevede invece che: “*Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.*”;

4) All'**articolo 193**, relativo al trasporto dei rifiuti, si prevede il coordinamento delle norme SISTRI con il previgente obbligo di adozione ed utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti. Considerato che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali a titolo professionale ricade interamente nel campo di applicazione del SISTRI, tale articolo disciplina le modalità di adozione e tenuta del formulario per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.

Nell'articolo è prevista l'esenzione del trasportatore dalla responsabilità per quanto è indicato nella scheda SISTRI-Area Movimentazione o nel formulario di identificazione dei rifiuti, limitandola ai soli casi in cui eventuali difformità avrebbero potuto essere rilevate dallo stesso in virtù della diligenza richiesta per l'incarico.

Resta ferma l'esenzione dall'obbligo del formulario per:

- il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (ad eccezione dei comuni e delle imprese di trasporto di rifiuti urbani nel territorio della regione Campania tenuti ad aderire al SISTRI);
- i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario che non eccedono la quantità di 30 kg o 30 lt né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Il decreto definisce occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

Restano altresì ferme le disposizioni che prevedono che:

- 1) i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti e che la vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria;
- 2) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale;
- 3) la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto

Si prevede, relativamente all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la sostituzione della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, con la Scheda SISTRI – Area Movimentazione.

Viene introdotta una disciplina rigorosa nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, qualora le attività di carico e scarico, di trasbordo, o le soste tecniche superino il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui queste hanno avuto inizio. Si pongono infatti, nel caso tale ritardo dipenda da forza maggiore o causo fortuito, obblighi in capo al detentore che dovrà non solo darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area Movimentazione ma informare, prima dello scadere del sesto giorno, il comune e la provincia territorialmente competente, indicando al contempo tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Sempre in capo al detentore ricadono costi ed iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali o qualsiasi effetto nocivo per la salute umana. Qualora tale impossibilità, per caso fortuito o per forza maggiore, duri per un periodo superiore a 30 giorni, il detentore del rifiuto viene obbligato a conferirlo, a propri costi e spese, ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208)

- la specificazione che alla conferenza di servizi parteciperanno, tra l'altro, i rappresentanti degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto (prima ci si riferiva a "Enti locali interessati");
- la previsione che la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza;
- la specificazione che le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili";

Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art. 209)

Non vi sono modifiche di rilievo se non l'adeguamento dei riferimenti normativi nazionali e comunitari in materia di certificazioni.

Autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210)

Ricordiamo che esso disciplinava, tra l'altro, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di impianti di terzi. **Ai sensi dell'art. 39 comma 3 del presente decreto, il presente articolo è stato abrogato.** Tale soppressione è intimamente connessa alla parallela soppressione dell'obbligo di iscrizione per i gestori di impianti di terzi (fissi e mobili) operata dal legislatore con il successivo art. 212. Alla luce delle modifiche apportate, pertanto, le aziende che intenderanno procedere al rinnovo della propria autorizzazione, concessa per un periodo di 10 anni, dovranno ottemperare a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 208 del presente decreto, così come modificato dal testo in oggetto.

Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212)

L'articolo 212 recante disposizioni in materia di "Albo Nazionale Gestori Ambientali" è stato oggetto di numerose modifiche/integrazioni. Le principali di interesse delle imprese associate riguardano:

- Una nuova composizione del Comitato Nazionale in cui viene prevista la partecipazione di un rappresentante delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto e soppressa la partecipazione dei due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (comma 2). Viene altresì previsto che per ogni membro effettivo venga nominato un supplente;
- La cancellazione dell'obbligo d'iscrizione per la gestione di impianti di titolarità di terzi e di impianti mobili (cat. 6 e 7 del DM 406/98) (comma 5);
- La previsione che le iscrizioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano efficaci fino alla loro naturale scadenza (comma 5);
- L'obbligo d'iscrizione per ENTI e imprese;
- La previsione che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe d'iscrizione (comma 7);
- Per il trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8):
 - l'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni;
 - le iscrizioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4/08 sulla base dell'allora vigente normativa debbono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs.;

- La previsione che la sezione Regionale dell'Albo è incaricata, entro due mesi dall'entrata in vigore della disposizione, di **SOSPENDERE** d'ufficio dall'Albo gli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto all'obbligo di installazione della black box di cui all'art. 3, comma 6, lett. c) del DM 17/12/2009. E' altresì previsto che *"trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo"* (comma 9);
- L'introduzione dell'obbligo di iscrizione all'Albo per *"operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto... . L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie"*. (comma 12)
- La cancellazione dell'obbligo di prestazione di garanzie fideiussorie per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi;
- La previsione che, con successivo decreto si procederà, tra l'altro a:
 - individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
 - ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - riformulazione del sistema disciplinare-sanzionario dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;
 - definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico (comma 15);
- La soppressione dell'iscrizione all'Albo per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto sottoposti a procedure semplificate;
- La previsione che l'esercizio di un'attività privata possa essere intrapreso sulla base di una denuncia di inizio attività, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

Autorizzazioni Integrate Ambientali (art. 213)

E' stata operata dal legislatore la cancellazione del comma 2 che riportava un errato rinvio ad alcuni articoli del decreto estranei alla materia del trasporto.

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (art. 230)

Prevede modifiche all'articolo 230 del D.Lgs. n. 152/06, al fine di garantire che la disciplina dell'attività manutentiva delle fognature pubbliche e private sia integrata correttamente nel sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, senza prevedere oneri aggiuntivi a carico delle utenze, ad esempio condominiali, e garantendo la piena responsabilità per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto derivante dalle attività di spуро.

Al riguardo specifiche modifiche sono state disposte relativamente al comma 5 che è stato sostituito da un nuovo comma che prevede che:

- i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;
- tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva;

- i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f);
- il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Sanzioni (art. 258)

L'articolo 35, nel modificare l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone l'adeguamento della violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, da un lato con riferimento alla creazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, dall'altro per i produttori di rifiuti pericolosi che non siano inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Tabella riassuntiva inerente la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
I soggetti (Cfr. art. 190, comma1, del D.Lgs 152/06) che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	In caso di omissione della tenuta ovvero della tenuta incompleta del registro di carico e scarico	Sanzione amministrativa pecunaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti le misure minime e massime di cui sopra sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro	Art. 35 di modifica dell'Art. 258, comma 1, D.Lgs 152/06
Produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa	In caso di mancato adempimento all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 e all'articolo 6, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009 pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 della G.U del 13 gennaio 2010	Sanzione amministrativa pecunaria da 15.500 euro a 93.000 euro	Art.35 di modifica dell'Art. 258, comma 2, D.Lgs 152/06
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Nel caso di svolgimento del trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero nel caso di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti	Sanzione amministrativa pecunaria da 1.600 euro a 9.300 euro	Art. 35 di modifica dell'Art. 258, comma 4, D.Lgs 152/06
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (Cfr. art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di	Qualora, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti Nell'ipotesi venga fatto uso di un	Reclusione fino a due anni (art. 483 del C.P.).	Art. 35 di modifica dell'Art. 258, comma 4, D.Lgs 152/06

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	certificato falso durante il trasporto.		
I soggetti (Cfr. art. 190, comma1, del D.Lgs 152/06) che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa	Indicazioni incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute	Sanzione amministrativa pecunaria da 260 euro a 1.550 euro (come prima)	Art. 258, comma 5, D.Lgs 152/06
Consorzio nazionale degli imballaggi o i produttori che abbiano organizzato autonomamente, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o abbiano attestato che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.	In caso di mancata effettuazione della comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, dei dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, della quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale	Sanzione amministrativa pecunaria da 2.600 euro a 15.500 euro	Art. 35 di modifica dell'Art. 258, comma 5-bis, D.Lgs 152/06
Consorzio nazionale degli imballaggi o i produttori che abbiano organizzato autonomamente, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o abbiano attestato che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.	Nel caso in cui la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti dei dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, della quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70	Sanzione amministrativa pecunaria da 26 euro a 160 euro.	Art. 35 di modifica dell'Art. 258, comma 5-bis, D.Lgs 152/06
Sindaco	In caso di mancata comunicazione annuale alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecunaria da 2.600 euro a 15.500 euro Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da 26 euro a 160 euro	Art. 35 di modifica dell'Art. 258, comma 5-ter, D.Lgs 152/06

Nuovi articoli 260-bis e 260-ter

L'articolo 36 introduce gli articoli 260-bis e 260-ter nel D.Lgs. n. 152/06 e dispone le sanzioni per la mancata ottemperanza alla generale disciplina del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

Tabella riassuntiva inerente la violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione dell'iscrizione nei termini previsti	<p>Sanzione amministrativa pecunaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecunaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo (art. 260-ter, comma 3).</p>	Art. 260-bis, comma 1, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione del pagamento dei contributi di iscrizione nei termini previsti	<p>Sanzione amministrativa pecunaria da 2.600 euro a 15.500 euro.</p> <p>In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecunaria da 15.500 euro a 93.000 euro.</p> <p>All'accertamento dell'omissione dal pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata a servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.</p>	Art. 260-bis, comma 2, del D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Mancata compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE secondo i tempi, le modalità e le procedure stabilite dal sistema informatico/Inoltro al SISTRI di informazioni incomplete o inesatte/ Alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo o, comunque, impedimento in qualsiasi modo del suo corretto funzionamento	<p>Sanzione amministrativa pecunaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da 1.040 euro a 6.200. Qualora tali condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime sopra evidenziate sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a 12.400 euro.</p>	Art. 260-bis, commi 3 e 4, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Inoltro al SISTRI di informazioni incomplete o inesatte che non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti	Sanzione amministrativa pecunaria da 520 euro a 3.100 euro.	Art. 260-bis, comma 4, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Inadempimento ad ulteriori obblighi connessi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (diversi da quelli sopra descritti)	Sanzione amministrativa pecunaria da euro 2.600 ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecunaria da euro 15.500 ad euro 93.000.	Art. 260-bis, comma 5, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un	Reclusione fino a due anni.	Art. 260-bis, comma 6, D.Lgs 152/06 e art. 483 c.p.

	certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti		
Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omesso accompagnatore del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti	<p>Sanzione amministrativa pecunaria da 1.600 euro a 9.300 euro.</p> <p>Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi (reclusione fino a due anni) e a colui che fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.</p>	Art. 260-bis, comma 7, D.Lgs 152/06 e art. 483 c.p.
Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Accompagnare il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata	<p>Penale prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>L'art. 477 cod. pen prevede che il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>L'art. 482 del cod. pen. dispone, invece, che se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p> <p>All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.</p> <p>Nel caso di rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino ad un terzo.</p>	Art. 260-bis, comma 8, D.Lgs 152/06 e articoli 477 e 482 del codice penale
Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di	Condotte di cui al comma 6 che non pregiudicano la tracciabilità	Sanzione amministrativa pecunaria da 260 euro a 1.550 euro	Art. 260-bis, comma 9, D.Lgs 152/06

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	dei rifiuti		
---	-------------	--	--

Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti (nuovi artt. 264-bis, 264-ter e 264-quater)

Agli articoli 37 e 38 sono:

- riportate alcune disposizioni di raccordo (artt. 264-bis, 264-ter e 264-quater) concernenti abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso a decorrere dalla data di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Disposta l'esclusione, sino al 31/12/2011, dall'obbligo di iscrizione al SISTRI per alcune categorie di trasporti di rifiuti pericolosi a carattere occasionale e saltuario.

Disposizioni transitorie e finali (artt. 265 – 266)

Tra le principali novità introdotte da quest'articolo, si evidenziano, per quanto di interesse delle aziende associate:

Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione dell'iscrizione nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	E' prevista, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; b) una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.	Art. 39, comma 2, di modifica del D.Lgs 152/06
--	---	--	--

- L'abrogazione dell'art. 210 riguardante le "Autorizzazioni in ipotesi particolari".

p68261_Allegato